PARIFICAZIONE ALLE CARTELLE FONDIARIE DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, CON SEDE IN ROMA

Art. unico

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma
Estremi	Legge 24 dicembre 1966, n. 1262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/parificazione-alle-cartelle-fondiarie-delle-obbligazioni-dell/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it